



Sono ammissibili, a determinate condizioni, la registrazione sistematica di indirizzi IP di utenti e la comunicazione dei loro nomi e indirizzi postali al titolare dei diritti intellettuali o a un terzo per consentire la presentazione di un ricorso per risarcimento danni

La richiesta di informazioni da parte di un titolare dei diritti di proprietà intellettuale non può essere abusiva e deve essere giustificata e proporzionata

L'impresa Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited (in prosieguo: la «Mircom») ha presentato una richiesta di informazioni diretta contro la Telenet BVBA, un fornitore di accesso a Internet, presso l'Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese, Anversa, Belgio). Tale domanda è volta a ottenere una decisione che ingiunga alla Telenet di produrre i dati identificativi dei suoi clienti sulla base degli indirizzi IP raccolti, da una società specializzata, per conto della Mircom. Le connessioni Internet di clienti della Telenet sono state utilizzate per condividere film facenti parte del catalogo della Mircom su una rete tra utenti (*peer-to-peer*) con l'ausilio del protocollo BitTorrent. La Telenet si oppone alla domanda della Mircom.

È in tale contesto che il giudice del rinvio ha anzitutto chiesto alla Corte se la condivisione di segmenti di un file multimediale contenente un'opera protetta sulla suddetta rete costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell'Unione. Esso ha chiesto, poi, se il titolare di diritti di proprietà intellettuale, come la Mircom, che non li sfrutta, ma chiede il risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, possa beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto di tali diritti, ad esempio richiedendo informazioni. Infine, il giudice del rinvio ha invitato la Corte a chiarire la questione della liceità, da un lato, del modo in cui gli indirizzi IP dei clienti sono stati raccolti dalla Mircom e, dall'altro, della comunicazione dei dati richiesta dalla Mircom alla Telenet.

Nella sua sentenza, la Corte statuisce, in primo luogo, che un caricamento di segmenti di un file multimediale su una rete tra utenti (*peer-to-peer*), come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una messa a disposizione del pubblico ai sensi del diritto dell'Unione¹. In secondo luogo, un titolare di diritti di proprietà intellettuale come la Mircom può beneficiare del sistema di tutela di tali diritti, ma la sua richiesta di informazioni, in particolare, deve essere non abusiva, giustificata e proporzionata². In terzo luogo, la registrazione sistematica di indirizzi IP di utenti di una simile rete e la comunicazione dei loro nomi e indirizzi postali a detto titolare o a un terzo al fine di consentire la presentazione di un ricorso per risarcimento danni sono ammissibili a determinate condizioni³.

¹ Articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

² Articoli 3, paragrafo 2, e 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica GU 2004, L 195, pag. 16).

³ Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte, che si è già pronunciata sulla nozione di «comunicazione al pubblico» nell'ambito della tutela del diritto d'autore, chiarisce che il caricamento dei segmenti, previamente scaricati, di un file multimediale contenente un'opera protetta che utilizza una rete tra utenti (*peer-to-peer*) costituisce una «messa a disposizione del pubblico di un'opera», benché tali segmenti non siano da soli utilizzabili e il caricamento sia stato automaticamente generato, qualora l'utente abbia acconsentito all'utilizzo del software di condivisione client-BitTorrent dando il suo consenso all'applicazione di quest'ultimo dopo essere stato debitamente informato delle sue caratteristiche.

Occorre precisare che qualsiasi utente di detta rete può facilmente ricostituire il file originario a partire da segmenti disponibili sui computer degli altri utenti. Orbene, scaricando i segmenti di un file, detto utente li mette simultaneamente a disposizione al fine di essere caricati da altri utenti. Al riguardo, la Corte constata che l'utente non deve effettivamente scaricare una soglia minima di segmenti e che qualsiasi atto con cui quest'ultimo, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso ad opere protette può costituire un atto di messa a disposizione. Nel caso di specie, si tratta proprio di un atto del genere, in quanto riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali, coinvolge un numero di persone piuttosto considerevole ed è effettuato presso un pubblico nuovo. Tale interpretazione mira a mantenere il giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti fondamentali dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e degli utenti di materiali protetti, dall'altro.

In secondo luogo, la Corte ritiene che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, come la Mircom, che ha ottenuto tali diritti mediante una cessione di crediti e che non li sfrutta, ma cerca di chiedere il risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, possa beneficiare, in linea di principio, delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal diritto dell'Unione, a meno che la sua domanda non sia abusiva. La Corte precisa che l'eventuale constatazione di un siffatto abuso deve essere valutata dal giudice del rinvio, che potrebbe, ad esempio, verificare, a tal fine, se le azioni giudiziarie siano state effettivamente proposte in caso di rifiuto di composizioni amichevoli. Per quanto riguarda, in particolare, una richiesta di informazioni come quella della Mircom, la Corte constata che essa non può essere considerata irricevibile per il fatto di essere formulata in una fase precontenziosa. Tuttavia, tale domanda deve essere respinta se non è giustificata o proporzionata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. Con tale interpretazione, la Corte intende garantire un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno.

In terzo luogo, la Corte dichiara che il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, né alla registrazione sistematica, da parte del titolare di diritti di proprietà intellettuale o da parte di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (*peer-to-peer*) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate in attività di violazione (trattamento dei dati a monte), né alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali degli utenti a tale titolare o a un terzo ai fini di un ricorso per risarcimento danni (trattamento dei dati a valle). Tuttavia, le iniziative e le richieste in tal senso devono essere giustificate, proporzionate, non abusive e previste da una misura legislativa nazionale che limita la portata dei diritti e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. La Corte precisa che quest'ultimo non prevede l'obbligo per una società come la Telenet di comunicare a privati i dati personali al fine di poter avviare, dinanzi ai giudici civili, procedimenti nei confronti delle violazioni del diritto d'autore. Il diritto dell'Unione consente, tuttavia, agli Stati membri di imporre un siffatto obbligo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106